

Codice di Condotta Fornitori

Sommario

1.	Definizioni.....	2
2.	Introduzione	3
3.	Destinatari e ambito di applicazione	4
4.	L'impegno dei Destinatari.....	4
4.1	Norme e responsabilità sociale in materia di lavoro	4
4.2	Tutela dell'ambiente	5
5.	Requisiti di integrità professionale	7
6.	Dichiarazioni e controlli	8
7.	Violazioni del Codice.....	9

■ VINCI Facilities Italia S.r.l. Società Benefit a socio unico

Sede Legale : Via Gallarate, 205
20151 MILANO MI

Tel : + 39 02 92 14 83 82
Fax : +39 02 92 59 20 79

Capitale sociale Euro 200.000 i.v. Reg. Imprese di Milano 1700297
CF.e P.Iva 03746650963

Website: www.vinci-energies.it

Mail: info.it@vinci-facilities.com

Pec mail: vinci-facilities.italia@pec.it



1. Definizioni

Azioni Imprescindibili e Fondamentali Salute e Sicurezza sul Lavoro	Il documento predisposto e adottato dal Gruppo Vinci che costituisce il punto di riferimento relativamente alle azioni imprescindibili e fondamentali da attuare, nonché alle azioni di miglioramento ed alle riflessioni da condurre presso le società del Gruppo Vinci nel campo della protezione della salute e della prevenzione dei rischi professionali
Codice di Condotta Interno	Indica il documento predisposto e adottato da VFI, in linea con con il Codice Etico e di Condotta del Gruppo Vinci e con il Manifesto Vinci, recante l'insieme completo delle regole di condotta e dei principi di etica imprenditoriale che si applicano all'interno e all'esterno di VFI e che sono valide per tutti i collaboratori, i dipendenti e gli stakeholder di VFI.
Codice	Il presente documento predisposto e adottato da VFI avente ad oggetto i valori e i principi etici a cui debbono uniformarsi i soggetti che instaurano un rapporto di collaborazione per e/o con VFI, nell'ambito delle attività di produzione, lavorazione, assemblaggio, confezionamento, imballo e trasporto di prodotti o materie prime, nonché di fornitura di servizi
Codice Etico e di Condotta Vinci	Indica il documento rinvenibile sul sito www.vinci-energies.it avente ad oggetto le regole di condotta e le pratiche uniformi elaborate dal Gruppo Vinci come in seguito definito
Destinatari	I destinatari del presente Codice sono i fornitori di VFI
ESG	L'acronimo ESG sta per <i>Environmental, Social, Governance</i> ed indica tutte quelle attività legate all'investimento responsabile in considerazione degli aspetti di natura ambientale, sociale e di governance
Fornitori	Indica tutti i fornitori di VINCI, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, venditori, distributori, appaltatori, agenti, collaboratori, professionisti e consulenti.
Gruppo Vinci	Indica VINCI Energies Group, ovvero uno dei principali players in materia di infrastrutture, industria, ICT e nel settore dei servizi
Guida Vinci dei Diritti Umani	Il documento programmatico predisposto dal Gruppo Vinci per garantire il rispetto dei diritti umani nell'esercizio del business da parte delle imprese del gruppo
Manifesto Vinci	Il documento pubblicato dal Gruppo Vinci, alla luce del motto « forging a sustainable world », e tradotto in 30 lingue avente ad oggetto l'individuazione di 8 fondamentali principi che guidano /guideranno gli attuali e futuri piani strategici di sviluppo, di seguito elencati: <ol style="list-style-type: none"> 1) Coinvolgimento degli stakeholders ; 2) Rispetto dei principi etici ; 3) Accelerazione della transizione ambientale ; 4) Coinvolgimento in progetti civici e di supporto alla comunità ; 5) Impegno ad incidenti zero ; 6) Promozione della diversità e della parità di genere ; 7) Sostenibilità del percorso di carriera ; 8) Condivisione dei benefici delle performance aziendali.

Modulo di Adesione al Codice	Indica il modulo che dovrà essere sottoscritto dai Destinatari a conferma della propria adesione al Codice o, in alternativa, la sottoscrizione dell'apposita clausola nelle Condizioni Generali di Contratto VFI o nei singoli contratti.
Piano di Sostenibilità	Il documento predisposto e adottato da VFI finalizzato a definire le strategie, gli obiettivi, gli impegni di VFI per migliorare i propri risultati di sostenibilità e gestire e mitigare i rischi ESG, nonché le azioni che verranno concretamente intraprese al fine di realizzare tali obiettivi.
Policy Anticorruzione	Il documento predisposto e adottato dal Gruppo Vinci che ha come obiettivo quello di illustrare le regole enunciate Codice Etico e di Condotta Vinci, nel campo della lotta contro le diverse forme di corruzione.
Policy Green Supply Chain	Indica il documento predisposto e adottato da VFI finalizzato a recepire, tempo per tempo e in coerenza con le caratteristiche del modello di business di VFI, le migliori pratiche in materia di sostenibilità della catena di approvvigionamento.
Società Benefit	Le Società Benefit sono una forma giuridica di impresa, introdotta in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) in forza della quale sono Società Benefit le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2. Introduzione

VFI pone al centro del proprio modo di pensare e di agire all'interno della società l'insieme di tutti quei valori relativi alla responsabilità sociale, alla tutela dell'ambiente e all'etica tutta che sono riassunti nel proprio Codice di Condotta Interno, nel Piano di Sostenibilità, nel Codice Etico e di Condotta Vinci e nel Manifesto Vinci.

VFI si impegna ad operare nel rispetto delle leggi, disposizioni, normative e regolamenti vigenti, nazionali e internazionali in cui opera, dando particolare importanza a tutte le pratiche etiche, ambientali e sociali più virtuose allo scopo di minimizzare l'impatto sull'ambiente e aumentare positivamente quello sulla comunità. Al fine di realizzare la propria mission, VFI attribuisce un ruolo di prima importanza, anche da parte dei diversi partner e Fornitori, di regole, prassi e valori condivisi come emerge dalla Green Supply Chain Policy. Pertanto, VFI intende instaurare e promuovere relazioni con soggetti che aderiscono a tali valori e principi fondamentali, inclusi quelli previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dai 10 Principi del UN Global Compact, e dagli Women's Empowerment Principles dell'ONU, creando un circolo virtuoso in cui sono coinvolti tutti gli attori e le rispettive comunità di appartenenza.

Per questo motivo e in un'ottica di concreta realizzazione delle finalità di beneficio comune di VFI quale Società Benefit, VFI richiede ai propri Fornitori e ad ogni altro soggetto con cui instauri un rapporto di collaborazione per e/o con VFI, di conformarsi ai valori e ai principi etici enunciati dal presente Codice, nonché di garantire il rispetto effettivo di tali valori da parte dei loro rispettivi sub-appaltatori – vale a dire i soggetti terzi, resi noti a VFI, cui siano appaltate una o più attività – attivandosi in caso di violazione.

Resta inteso che, qualora la normativa nazionale o qualsiasi normativa applicabile si trovi a disciplinare una fattispecie prevista anche dal presente Codice, si applicherà la norma più restrittiva.

Poiché la rigorosa applicazione dei più elevati standard di integrità, correttezza, affidabilità e sostenibilità sono alla base della capacità di VFI di creare valore condiviso e stabilire solide relazioni di fiducia con i nostri stakeholder, i principi presenti in questo documento illustrano l'impegno della nostra impresa e quello che ci aspettiamo dai Fornitori, fin dall'inizio della nostra collaborazione, insieme ai principi di comportamento a cui attenersi quando lavoriamo insieme.

3. Destinatari e ambito di applicazione

I Destinatari hanno la responsabilità di assicurare la conformità al Codice (inclusa ogni sua integrazione e/o applicazione, anche adottata da VFI in forma di Policy) così come di diffonderlo e richiederne il rispetto ai propri dipendenti, sub-fornitori, sub-appaltatori, collaboratori esterni e ulteriori soggetti, facenti parte della catena di fornitura per VFI.

4. L'impegno dei Destinatari

4.1 Norme e responsabilità sociale in materia di lavoro

VFI, conformemente a quanto previsto nel contesto delle Azioni Imprescindibili e Fondamentali Salute e Sicurezza sul Lavoro e alla Guida Vinci sui Diritti Umani, intende collaborare solo con Fornitori che adottino un comportamento esemplare in materia di responsabilità sociale.

I Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti umani, inclusi i diritti dei lavoratori, nell'ambito delle proprie attività e operazioni, riconoscendo senza alcuna distinzione la libertà e l'eguaglianza in dignità e diritti degli esseri umani, nonché salari adeguati e condizioni di lavoro dignitose, come sancito dalle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

VFI incoraggia i Destinatari ad adottare e promuovere meccanismi e strumenti interni che garantiscano ai loro dipendenti la possibilità di riportare violazioni reali o sospette dei diritti umani.

- Lavoro minorile: il lavoro di minori di 16 anni è severamente vietato. Nei Paesi in cui la normativa locale preveda un'età superiore per accedere al lavoro, o in cui l'istruzione obbligatoria si protragga oltre i 16 anni, tale sarà l'età di riferimento (Convenzione dell'International Labour Organization 138). Qualsiasi tipo di lavoro che possa compromettere la salute fisica, morale o mentale, o la sicurezza dei minori non deve essere svolto da chiunque non abbia ancora raggiunto la maggiore età.
- Lavoro forzato: è severamente vietato il ricorso al lavoro forzato, alla schiavitù, alla servitù o al traffico di esseri umani da parte dei nostri Fornitori e di coloro di cui i Fornitori si avvalgono come sub-fornitori e sub-appaltatori, nonché la ritenzione di documenti d'identità o del permesso di lavoro. È inoltre vietato esigere, da parte del datore di lavoro, un qualsiasi deposito di garanzia, nonché imporre qualsiasi altra limitazione. Ogni dipendente ha il diritto di accettare un impiego o di dimettersi liberamente (Convenzioni dell'International Labour Organization 29 e 105). I Fornitori non possono obbligare i propri dipendenti a lavorare per rimborsare un debito nei loro confronti o nei confronti di un soggetto terzo.
- Lavoro illegale, clandestino e sommerso: i Fornitori sono tenuti a conformarsi alla normativa applicabile per prevenire il lavoro illegale, clandestino e sommerso.
- Pratiche disciplinari e atti molesti o persecutori: i Destinatari sono tenuti a trattare con correttezza, rispetto e dignità tutti i dipendenti e astenersi dal sottoporli ad abuso o minaccia di abuso fisico, misure disciplinari fisiche, tormento a carattere sessuale o d'altro tipo, abuso verbale o altra forma di intimidazione, in conformità alla normativa applicabile. In linea con le leggi e le normative applicabili, sono altresì proibite le sanzioni pecuniarie utilizzate illecitamente in luogo di sanzioni disciplinari.

- Discriminazioni: i Destinatari devono trattare tutti i loro dipendenti in modo equo e giusto. Ai Fornitori è vietata qualsiasi forma di discriminazione – specialmente in materia di retribuzione, assunzione, accesso alla formazione, promozione, tutela della maternità e licenziamento – fondata su criteri riguardanti l'etnia, la religione, l'età, la disabilità, orientamento sessuale, l'opinione politica, l'appartenenza sindacale, la nazionalità, l'identità di genere o l'origine sociale (Convenzioni dell'International Labour Organization 100 e 111).
- Retribuzione e contributi: i Fornitori sono tenuti a versare lo stipendio regolarmente, e almeno mensilmente, a remunerare gli straordinari secondo la percentuale di maggiorazione prevista dalla legge e a rispettare tutte le previste normative relative ai contributi. Qualora l'ordinamento del Paese di riferimento non preveda un minimo salariale o una percentuale minima di maggiorazione per gli straordinari, il fornitore deve garantire che i salari siano almeno uguali alla media dei salari minimi del settore economico in cui opera, e che la remunerazione degli straordinari sia uguale almeno alla remunerazione delle ore di lavoro ordinario. I fornitori sono tenuti a garantire a tutti i dipendenti i vantaggi previsti dalla contrattazione collettiva, dagli accordi aziendali e da qualsiasi altro accordo individuale o collettivo applicabile.
- Orario di lavoro: in materia di orari di lavoro, i Fornitori sono tenuti a conformarsi alle leggi e alle normative locali applicabili e alle norme emanate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il numero totale delle ore di lavoro in una settimana, compresi gli straordinari, non può eccedere i limiti imposti dalle leggi. I dipendenti hanno il diritto di godere del numero minimo di giorni di riposo stabilito dalle normative locali.
- Libertà sindacale: i Fornitori sono tenuti a riconoscere e rispettare il diritto dei dipendenti alla contrattazione collettiva e alla creazione o l'affiliazione a organismi sindacali liberamente scelti (Convenzioni dell'International Labour Organization 97 e 98). L'esercizio di tale diritto non può ingenerare sanzioni, discriminazioni o molestie. I rappresentanti dei lavoratori non devono essere soggetti a discriminazioni e devono avere accesso a tutti i posti di lavoro per essere nelle condizioni di portare avanti gli incarichi sindacali (Convenzione dell'International Labour Organization 135).
- Salute e sicurezza: i Fornitori sono tenuti a mettere a disposizione dei dipendenti un ambiente lavorativo sicuro e sano onde evitare incidenti o danni fisici che potrebbero scaturire da, essere associati o a essere conseguenza del loro lavoro, anche in caso di utilizzo di strumenti di lavoro o per incidenti durante trasferte di lavoro. I Fornitori sono tenuti a prevedere delle procedure e organizzare degli incontri formativi volti a rilevare, evitare e attenuare, tramite tutti i mezzi possibili, qualsiasi pericolo che possa inficiare la salute, l'igiene e la sicurezza del personale; sono inoltre tenuti a rispettare tutte le normative e le leggi locali e internazionali applicabili in questo ambito. Le medesime disposizioni sono applicabili agli alloggi messi a disposizione dai Fornitori.
- Condizioni di lavoro dignitose: oltre a garantire un ambiente sano, i Fornitori devono riconoscere le migliori condizioni di salute e di sicurezza ai propri dipendenti e collaboratori, tenendo presente le conoscenze più aggiornate e i rischi specifici di settore.
- Rapporto di lavoro stabile: i Fornitori non sfrutteranno l'uso di contratti di lavoro atipici, o di apprendistato per ulteriori scopi se non la formazione dell'interessato. I giovani lavoratori devono avere l'opportunità di partecipare a programmi formativi riguardo le proprie mansioni e in una prospettiva di crescita professionale.

4.2 Tutela dell'ambiente

VFI promuove il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile.

VFI agisce concretamente per la tutela dell'ambiente e si impegna a migliorare, monitorare costantemente e promuovere la conformità di tutta la filiera ai più avanzati e recenti standard scientifici e alle best practice relative alla tutela ambientale e animale.

I Destinatari sono tenuti a condividere il medesimo impegno nel rispettare la legislazione vigente in materia di protezione ambientale, nel prevenire reati ambientali, e nel favorire iniziative a sostegno della riduzione dell'impatto ambientale delle loro attività, in particolare in merito all'utilizzo di tecnologie ecologiche.

I Destinatari sono tenuti, inoltre, a impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie attività e operazioni.

VFI incoraggia i Destinatari ad adottare un sistema di gestione ambientale e implementare azioni specifiche per promuovere la responsabilità ambientale all'interno dell'organizzazione.

- Consumi energetici ed emissioni: i Fornitori sono tenuti a misurare e tenere traccia dell'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo, ove possibile, fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili. I Fornitori si impegnano a contenere i consumi energetici e migliorare l'efficienza delle loro operazioni, riducendo le emissioni in atmosfera di gas serra e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni.
- Gestione dei rifiuti: i Fornitori si impegnano a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, assicurando il loro corretto trattamento, conservazione, trasporto e smaltimento, garantendo la tracciabilità del rifiuto e adottando a monte misure volte a ridurre gli sprechi nonché incentivi per la differenziazione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.
- Sviluppo sostenibile dei prodotti: i Fornitori sono tenuti a rispettare le normative applicabili relative ai processi di approvvigionamento delle materie prime, produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione, considerandone gli impatti ambientali e sociali. A tal fine, i Fornitori sono chiamati ad utilizzare materiali riciclabili, rinnovabili, riutilizzabili e provenienti da fornitori locali, in un'ottica di economia sostenibile e circolare.
- Sicurezza chimica dei prodotti: i Fornitori sono tenuti a rispettare le disposizioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali in relazione all'utilizzo di sostanze pericolose o ristrette, a inclusione della direttiva REACH e della lista di sostanze ristrette dal Gruppo (Restricted Substances List - RSL). A tal fine, i Fornitori sono tenuti a proibire l'uso delle sostanze vietate dalle disposizioni applicabili e registrare le sostanze utilizzate in appositi registri, quando e come previsto dalle leggi, fornendo su richiesta a VFI tali registri, la relativa documentazione nonché le eventuali certificazioni in materia.
- Salute dei consumatori: i Fornitori si astengono dal commercializzare materiali e prodotti che possano ledere la salute e la sicurezza dei consumatori e di coloro che possano entrare in contatto con tali prodotti lungo la catena di produzione.
- Tracciabilità: affinché VFI possa valutare possibili rischi ambientali e sociali connessi alla commercializzazione dei propri prodotti, i Fornitori garantiscono la tracciabilità dei materiali e dei prodotti forniti, e a comunicare, ove richiesto, i dati relativi ai luoghi di produzione e di lavorazione, nonché alle sostanze e materie utilizzate.
- Monitoraggio e gestione ambientale: i Fornitori si impegnano a mettere in atto un sistema di gestione ambientale per il monitoraggio dell'impatto delle proprie attività sull'ambiente, sui lavoratori e sulla comunità. In particolare, il sistema di gestione ambientale deve essere strutturato in modo da controllare e assicurare: (i) il miglioramento e il monitoraggio della performance ambientale delle risorse e dei siti produttivi lungo tutta la catena di produzione, lavorazione e distribuzione e nei

rapporti con VFI; (ii) l'attuazione di misure e buone prassi per la conservazione della biodiversità animali e vegetali, il benessere animale, la tracciabilità e la conformità normativa delle materie prime e delle sostanze utilizzate; (iii) la creazione di strumenti di controllo e verifica degli impatti sociali e ambientali, nonché (iv) la formazione del personale le cui mansioni abbiano un impatto diretto in questi ambiti.

5. Requisiti di integrità professionale

I Destinatari devono adottare un comportamento esemplare in materia d'integrità e correttezza nello svolgimento delle loro attività.

- Requisiti giuridici: nello svolgimento della loro attività imprenditoriale, i Fornitori sono tenuti a conformarsi alle normative locali, nazionali e internazionali applicabili.
- Anticorruzione: VFI adotta una politica di "tolleranza zero" in materia di corruzione e traffico di influenze. I Fornitori sono tenuti a rispettare in toto la normativa applicabile in materia di corruzione, nonché la Policy Anticorruzione, e quindi a: (i) astenersi da ogni atto diretto o indiretto di offerta o promessa in denaro, o ogni altra utilità, incluse regalie o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e che possano essere interpretate come finalizzate ad esercitare indebita influenza o ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri; (ii) adottare le misure atte a prevenire, rilevare e denunciare qualsiasi fatto rilevante, direttamente o indirettamente, in termini di corruzione o traffico d'influenze; (iii) implementare modelli e procedure adeguate per mitigare i rischi di corruzione all'interno della propria organizzazione o lungo la filiera.

Regali e inviti possono costituire manifestazioni di cortesia accettabili all'interno di una relazione commerciale già instaurata se la loro importanza e il loro valore sono limitati, se essi sono offerti in modo trasparente, se la normativa locale o gli usi del Paese in questione autorizzano detta pratica, se essi hanno per obiettivo l'espressione di considerazione e riconoscenza e se sono offerti senza che sia richiesto alcunché in cambio. In ogni caso, i Fornitori si impegnano a conoscere e rispettare la normativa applicabile e la Policy Anticorruzione di VFI e ad astenersi da regali e inviti che, indipendentemente dal valore economico, possano violare disposizioni in tema di lotta alla corruzione.

- Conflitti d'interesse: I fornitori devono agire secondo regole di equità e imparzialità e, pertanto, sono tenuti a prevenire situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e segnalare qualsiasi circostanza che possa creare pratiche collusive, influenze indebite o scelte determinanti vantaggi illegittimi. Tale categoria comprende l'interesse, o il legame di qualunque tipologia, da parte di dipendenti di VFI, o relativi familiari, con le attività o le operazioni dei Destinatari.
- Contrasto al riciclaggio: il riciclaggio di denaro può verificarsi qualora una qualsiasi azione abbia il reale obiettivo di dissimulare l'effettiva origine di un determinato importo di denaro o di capitali derivanti da attività illecita. I Fornitori sono tenuti ad adottare tutte le misure adeguate a evitare che la loro attività sia utilizzata per il riciclaggio di denaro, conformando la propria condotta alla Policy Anticorruzione.
- Concorrenza leale: i Fornitori si impegnano a rispettare la normativa relativa alla concorrenza applicabile nei Paesi nei quali operano. I Fornitori sono altresì tenuti ad astenersi dal compiere pratiche commerciali scorrette in violazione delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust. Tale previsione comprende il divieto di abuso di posizione dominante, di pratiche di cartello o qualsiasi accordo illecito tra concorrenti.

- Segreto professionale: i Fornitori sono obbligati ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la tutela del segreto professionale e qualsiasi altra informazione che non abbia natura pubblica e che sia stata comunicata in seno al rapporto commerciale con VFI.
- Divieto di insider trading: i Fornitori sono tenuti a rispettare la normativa in vigore in materia di insider trading.
- Privacy: i Fornitori devono rispettare le leggi e le normative nazionali e internazionali applicabili in materia di protezione dei dati personali digitali e non.
- Autorità doganali e sicurezza: i Fornitori devono adempiere gli obblighi in materia di normativa doganale applicabile, ivi compresa la normativa relativa all'importazione e all'esportazione e il divieto di trasbordo di merci nel Paese d'importazione.
- Restrizioni commerciali e misure sanzionatorie internazionali: i Fornitori sono tenuti a rispettare le restrizioni commerciali e la normativa in materia di sanzioni internazionali, tenendo in considerazione le relative modifiche ed integrazioni, nonché le leggi e i regolamenti relativi al controllo delle esportazioni.
- Trasparenza dell'informazione: i Fornitori sono tenuti a fornire a VFI informazioni chiare e precise quanto ai metodi e alle risorse di cui si avvalgono, ai siti produttivi e alle caratteristiche dei prodotti o servizi forniti, e devono astenersi da qualsiasi affermazione inveritiera, parziale o scorretta, nonché da forme di pubblicità ingannevole.

6. Dichiarazioni e controlli

I Destinatari assicurano, mediante la sottoscrizione di apposita clausola presente nelle Condizioni Generali di Contratto di VFI o nei singoli contratti di volta in volta stipulati, la propria conformità ai principi e alle regole di comportamento definiti dal presente Codice anche impegnandosi a rendere dichiarazioni e implementare, o contribuire a, sistemi di controllo, in linea con le politiche e le buone prassi adottate da VFI.

- Dichiarazioni: i Fornitori si impegnano a rilasciare, su richiesta di VFI, una dichiarazione circa gli andamenti dell'impatto ambientale e sociale connesso all'esecuzione delle attività svolte per VFI e in generale in merito al pieno rispetto e applicazione del Codice.
- Controlli: i Fornitori si impegnano a garantire il permesso a VFI, suoi rappresentanti o qualsiasi parte terza autorizzata da VFI, di verificare il rispetto dei principi e valori definiti dal presente Codice, e, a tal fine, di eseguire ispezioni e audit di compliance, sia presso i fornitori che i loro sub-appaltatori, rendendo accessibili le proprie sedi e mettendo a disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari.
- Esattezza degli archivi e accesso alle informazioni: i Fornitori tengono traccia delle attività e delle operazioni poste in essere per assicurare il rispetto del presente Codice, nonché a mettere a disposizione dei rappresentanti di VFI archivi completi, autentici e precisi.
- Tempi di rimedio: i Fornitori si impegnano a migliorare, sanare o correggere, anche da parte di loro sub-appaltatori, qualsiasi carenza eventualmente rilevata da VFI, la quale è disponibile a supportarli nell'attuazione e nell'applicazione delle buone prassi, al fine di risolvere anche situazioni di non conformità di minore rilevanza. In funzione della gravità della carenza e/o mancato adempimento, VFI indicherà ai fornitori le tempistiche di rimedio di tali carenze o inadempienze, che variano dall'immediato fino ad un termine massimo di 6 mesi dalla notifica. Nel caso in cui il fornitore non

rispetti – o non faccia rispettare ai propri sub-appaltatori – i termini stabiliti per rimediare alla violazione e/o al mancato adempimento, VFI avrà il diritto di adottare i provvedimenti previsti dal presente Codice.

7. Violazioni del Codice

I Fornitori devono cooperare, attivarsi ed impegnarsi per assicurare l'applicazione ed il monitoraggio del presente Codice, anche da parte dei loro sub-fornitori e sub-appaltatori.

- Valore contrattuale: il rispetto del Codice, come pure del Codice di Condotta Interno, è parte integrante ed essenziale degli obblighi contrattuali assunti dai Fornitori. L'eventuale violazione dei principi e delle regole di condotta ivi previste costituisce violazione degli obblighi contrattuali con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di risoluzione del rapporto, revoca o riduzione dell'incarico, oltre al risarcimento dei danni.

I Destinatari si impegnano, su richiesta di VFI, ad inserire e accettare nei propri contratti clausole di risoluzione espressa in favore di VFI per il caso di violazioni del Codice di Condotta Interno e del presente Codice.

- Obblighi di informazione: i Fornitori si impegnano a:
 - a) fornire a VFI le informazioni richieste o rilevanti per monitorare l'applicazione del Codice;
 - b) permettere i controlli entro un tempo ragionevolmente tempestivo dalla richiesta di VFI;
 - c) mantenere e aggiornare un database contenente nomi, età, ore lavorate e salari pagati per ciascun lavoratore;
 - d) informare, verbalmente e per iscritto, i lavoratori interessati delle disposizioni del presente Codice;
 - e) astenersi da azioni disciplinari, licenziamenti o qualunque altra discriminazione contro
 - f) qualsiasi lavoratore che abbia fornito informazioni circa l'osservanza del presente Codice.
- Manleva: il Fornitore si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne VFI (e i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori e società controllate e affiliate) contro reclami, azioni, responsabilità, pretese, anche risarcitorie, costi e spese di qualsiasi natura che dovessero essere proposti o avanzati da terzi, anche di natura civile, fiscale/amministrativa, penale, o che comportano danni a VFI di qualsiasi natura anche di immagine e a derivanti da qualsiasi violazione del Codice da parte del fornitore e suoi sub-fornitori e sub-appaltatori e/o dal mancato rispetto di qualsiasi legge e regolamento applicabile.
- Sub-fornitori e sub-appaltatori: i Fornitori resteranno responsabili in solido nei confronti di VFI in caso di mancato rispetto del presente Codice da parte dei sub-fornitori e sub-appaltatori incaricati di eseguire in tutto o in parte attività richieste da VFI
- Segnalazioni: non appena abbia avuto conoscenza che si è verificata, o abbia fondato motivo di ritenere che possa verificarsi, una violazione del Codice di Condotta (anche da parte dei sub-appaltatori), il fornitore si impegna a darne immediatamente segnalazione scritta a VFI al seguente indirizzo: e-mail: vficontact@vinci-facilities.com; p.e.c.: vinci-facilities.italia@pec.it.

VFI si impegna a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità, riservatezza e senza alcuna forma di ritorsione. Tale principio generale non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere a seguito delle segnalazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre authority competenti.

- Conseguenze in caso di violazione: Qualora si verifichi una violazione da parte di fornitori e/o dei suoi sub-appaltatori del Codice, VFI – a seconda della gravità e conseguenza del danno procurato – avrà la facoltà:
 - annullare ordini di acquisto e/o sospendere ordini futuri;
 - richiedere al Fornitore la sostituzione del sub-appaltatore;
 - risolvere il contratto con effetto immediato senza obbligo di preavviso né corresponsione di indennità alcuna e intervenire con ogni mezzo legale ed economico per la difesa dei principi fondanti di presente Codice.

- Gravi violazioni del Codice: VFI si riserva in qualunque momento il diritto di interrompere definitivamente qualsiasi ipotesi di relazione commerciale con il Fornitore, oltre che a richiedere il risarcimento dei danni ove ve ne siano i presupposti, nel caso di: (i) grave o reiterata violazione del Codice; (ii) mancata implementazione di un piano di miglioramento e/o mancato rispetto delle modalità tempistiche eventualmente concordate; (iii) diniego o mancata collaborazione alla realizzazione delle attività di monitoraggio.

Con l'accettazione del presente Codice i Fornitori accettano le conseguenze che possano derivare dalla violazione del presente Codice, rinunciando ora per allora a sollevare qualsiasi eccezione o contestazione.